

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE TRA AREE IN REGIME TRANSITORIO

IRPET indice una procedura di selezione interna comparativa per il conferimento di progressioni verticali tra le Aree in via transitoria, così come disciplinate dall'art. 13 commi 6 e 7 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 e finanziate nei termini stabiliti dal comma 8 del medesimo articolo, riservata al personale a tempo indeterminato dell'Istituto.

Le modalità di partecipazione alla selezione e lo svolgimento della stessa sono regolate dal presente avviso e dal Disciplinare in materia approvato con Determina del Direttore n. 8/2025 a seguito del confronto sindacale ex art. 5, comma 3, lettera o), del CCNL.

L'accesso alla progressione verticale comporta per il dipendente l'assegnazione alle mansioni del profilo professionale e di ruolo oggetto di selezione, nel rispetto dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 e smi.

ARTICOLO 1- Oggetto della selezione

IRPET, in conformità a quanto stabilito nel Piano triennale di Fabbisogno di Personale (sottosezione 3.3) del PIAO 2025-2027 adottato con determinazione del Direttore n. 5 del 31.01.2025, indice, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del CCNL 16.11.2022 una procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato dell'IRPET, per la copertura di complessivi n. 2 posti nell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui:

- n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di "Funzionario di ricerca"
- n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di "Funzionario servizi organizzativi e direzionali"

IRPET si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente avviso.

L'IRPET garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246" e dall'art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

ARTICOLO 2- Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di progressione tra le Aree, i dipendenti dell'IRPET in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. essere assunti a tempo indeterminato ed in servizio presso l'IRPET, con inquadramento nell'Area immediatamente inferiore (secondo il vigente CCNL) a quella oggetto di progressione di carriera (indipendentemente dalla posizione economica in godimento);
2. non avere riportato, nei due anni antecedenti, provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e dal codice di comportamento interno all'IRPET;
3. essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (inerenti il titolo di studio e l'esperienza maturata), secondo quanto indicato nella Tabella C del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali:

a) **laurea** (triennale o magistrale) e almeno **5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

oppure

b) **diploma** di scuola secondaria di secondo grado ed almeno **10 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

Il dipendente che si trovi in entrambe le fattispecie a) e b) è ammesso con i requisiti di cui alla lettera a).

Ai fini del computo dell'esperienza maturata si terrà conto degli eventuali periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato. L'anzianità è calcolata sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno.

Non sono computati:

- i periodi di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione libero professionale, né comunque svolti con altri contratti di lavoro autonomo o di formazione
- i periodi di assenza non retribuita con diritto alla conservazione del posto per la quale non si maturi l'anzianità di servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della candidatura e sussistere alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.

ARTICOLO 3- Domanda di partecipazione alla procedura selettiva

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal dipendente. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o firma autografa (con allegata copia di documento di identità).

Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, quanto segue:

- 1) il nome e cognome, il codice fiscale; luogo e data di nascita, residenza/domicilio; recapito telefonico e di posta elettronica ordinaria;
- 2) il profilo professionale in essere, il profilo di ruolo ed il servizio di appartenenza;
- 3) il/i profilo/i professionale/i per il/i quale/i il dipendente intende partecipare
- 4) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione di cui all'art. 2 del presente avviso;
- 5) la sussistenza dei parametri utilizzati quali criteri di selezione ai sensi dell'art. 6 del presente avviso: a tal fine si richiede di esplicitare l'indicazione dei titoli di studio, dell'esperienza maturata; delle valutazioni conseguenti nella performance individuale nelle ultime tre annualità e dell'eventuale possesso di indennità per specifica responsabilità ex art. 84 del CCNL 2019/2021 nelle ultime cinque annualità
- 6) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente avviso
- 7) che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabili.

Alla domanda **dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo**, nel quale dovranno essere riportate, ai fini della loro valutazione, le competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo ed i corsi effettuati.

Il candidato deve fornire nella domanda e nel curriculum vitae tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dei criteri di cui al successivo articolo 6. La mancanza di tali informazioni comporta la non valutabilità del criterio e la conseguente non attribuzione del correlato punteggio da parte della commissione d'esame. Eventuali lacune non saranno in alcun modo integrabili successivamente al termine per la presentazione della domanda.

Il candidato dovrà allegare alla domanda **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.**

La domanda di ammissione alle procedure selettive dovrà pervenire all'ufficio Protocollo dell'IRPET, tramite invio di apposita e-mail a ufficio.protocollo@irpet.it con oggetto "SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA AREE TRANSITORIE" non oltre il termine di giorni quindici dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale. Alla domanda verrà associato un numero identificativo di protocollo che sarà comunicato al candidato.

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. I

L'ammissione alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi della vigente normativa, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autodichiarazione nella domanda di partecipazione, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, con annullamento della progressione, qualora già attribuita, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Le **comunicazioni ai candidati** avverranno tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso" nella pagina dedicata alla presente procedura, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati, riportando il numero identificativo univoco della domanda associato dal protocollo e comunicato al candidato in sede di registrazione della domanda. Pertanto, è onere del candidato conservare il numero identificativo univoco di protocollo della domanda, al fine di ricevere le comunicazioni di interesse.

ARTICOLO 4 - Cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura i candidati che:

- a. abbiano fatto pervenire la domanda di partecipazione oltre il termine previsto dal presente avviso;

- b. abbiano prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso;
- c. risultino privi dei requisiti previsti all'art. 2 del presente avviso.

ARTICOLO 5- Commissione esaminatrice

Per la procedura di progressione tra le Aree in regime transitorio il Direttore nominerà, con proprio provvedimento, una Commissione esaminatrice cui competerà la gestione degli atti relativi alla procedura stessa.

La Commissione esaminatrice è composta da tre membri con qualifica dirigenziale, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di competenze professionali idonee a valutare i requisiti ed i criteri di selezione previsti, nonché da un segretario verbalizzante (scelto tra i dipendenti del comparto dell'IRPET).

La Commissione effettua le valutazioni attenendosi alle indicazioni delle sopra riportate tabelle e, in caso di necessità, decide attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato dal dipendente e il posto che si intende coprire attraverso la relativa procedura.

La Commissione nella prima riunione stabilisce il termine per la conclusione dei propri lavori.

ARTICOLO 6- Criteri di valutazione

Le procedure comparative sono basate sui seguenti criteri di valutazione:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza
- b) titolo di studio;
- c) performance e competenze professionali acquisite, anche con riferimento alla formazione nell'ambito lavorativo.

Ai fini della procedura valutativa ciascun candidato è valutato sulla base dei criteri sopra espressi, a cui viene attribuito il seguente punteggio:

- al parametro di cui alla lettera a): **punteggio massimo di 40 punti**;
- al parametro di cui alla lettera b): **punteggio massimo di 30 punti**;
- al parametro di cui alla lettera c): **punteggio massimo di 30 punti**.

Il punteggio massimo complessivo dato dalla somma delle valutazioni dei criteri a), b) e c) è pari a 100 punti.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, i diversi parametri di valutazione sono così declinati:

CRITERIO A) Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **40 punti**. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato, anche a tempo determinato, nell'Area di provenienza immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione.

È assegnato il punteggio di **0,00421** per ciascun giorno di servizio (a tempo determinato o indeterminato) nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione.

Ai fini del computo:

- Si considera solo l'anzianità di servizio maturata in una pubblica amministrazione **a far data dal 01.04.1999**, data di decorrenza del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 31.03.1999 (non saranno conteggiati i periodi pregressi).
- Si considera il periodo di servizio svolto fino alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.
- Il calcolo è effettuato sulla base della durata convenzionale di 365 giorni per ciascun anno.
- Sarà conteggiato anche il periodo che costituisce requisito di partecipazione alla procedura, stante la natura non concorsuale della procedura stessa.
- Non sono conteggiati i periodi esclusi dal computo dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente avviso ovvero: i periodi svolti con contratti di prestazione libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa e comunque altri contratti di lavoro autonomo; i periodi di assenza non retribuita con diritto alla conservazione del posto per la quale non si matura l'anzianità di servizio.

CRITERIO B) Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di **30 punti**. È valutato il titolo di studio (tra quelli necessari per l'accesso alla selezione di cui all'art. 2 del presente avviso) più elevato posseduto dal/dalla candidato/a alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, al cui punteggio potrà essere sommato quello derivante dagli "Ulteriori titoli di studio":

b.1) Titoli di studio: fino a massimo 20 punti.

Sarà attribuito il punteggio solo al titolo più elevato¹. Il titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione alla procedura è considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

b.2) Ulteriori titoli di studio: fino a massimo 10 punti.

Gli ulteriori titoli di studio sono cumulabili tra loro, fino ad un massimo di 10 punti, e aggiuntivi rispetto al punteggio di cui al precedente punto b.1).

Tabella riassuntiva:

b.1) Titolo di studio		PUNTEGGIO
Diploma di scuola secondaria superiore quadriennale- magistrale /quinquennale (diploma di maturità)		8 punti
Diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale o Diploma universitario istituito ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata, equiparato al diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (Decreto Interministeriale 11 novembre 2011)	Alternativi tra loro	16 punti
Diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (in caso di possesso di due o più diplomi di laurea triennale, verrà attribuito il punteggio relativo ad una sola laurea triennale).		
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario	Alternativi tra loro	20 punti
Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/1999) o magistrale (D.M. 270/2004)		
Diploma di laurea magistrale “a ciclo unico” ⁸ (D.M. 270/2004)		

b.2) Ulteriori titoli di studio		PUNTEGGIO
Master Universitario di 1° livello		1 punto cadauno
Master Universitario di 2° livello		3 punti cadauno
Dottorato di ricerca <i>oppure</i> Diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)		6 punti

CRITERIO C) Performance e competenze professionali acquisite

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è pari a **30 punti**, come di seguito declinati.

c.1) Valutazione della performance: massimo 6 punti.

Sono considerate le valutazioni della performance individuale del candidato relative alle ultime tre annualità, secondo il vigente sistema di valutazione delle prestazioni del personale del comparto dell'IRPET. Vengono attribuiti fino a un massimo di 6 punti così articolati:

1. per ogni valutazione annuale nella performance individuale maggiore o uguale a 8: 2 punti;
2. per ogni valutazione annuale nella performance individuale uguale a 7: 1 punto.

Nel caso in cui le valutazioni dell'ultimo triennio non fossero disponibili possono essere prese in considerazione le valutazioni risultanti andando a ritroso nell'ultimo quinquennio, fino al raggiungimento di quelle necessarie (n. 3 valutazioni).

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di possesso di diploma di scuola superiore e laurea verrà attribuito il punteggio relativo alla sola laurea; in caso di laurea triennale e di laurea specialistica, verrà attribuito il punteggio relativo solo a quest'ultima; in caso due lauree triennali, verrà attribuito il punteggio relativo ad una sola di queste/i.

c.2) Formazione e competenze linguistiche ed informatiche: massimo 9 punti.

Tale criterio tiene conto della formazione svolta e delle competenze linguistiche e informatiche acquisite negli ultimi 15 anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il punteggio massimo conseguibile per tale criterio è di 9 punti, di cui massimo 5 punti per formazione e massimo 4 punti per competenze linguistiche ed informatiche, così articolati:

1. Corsi di formazione (diversi da quelli che hanno portato al conseguimento delle certificazioni di cui al successivo punto 2) attinenti alla professionalità per cui avviene la candidatura, riconosciuti e certificati con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti e organismi competenti. Il punteggio attribuibile è di 0,5 punto per ciascun corso fino a un massimo di 5 punti.
2. Competenze linguistiche e informatiche certificate con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti o organismi pubblici o privati riconosciuti:
 - a) Punteggio per la certificazione delle competenze linguistiche (secondo il sistema di classificazione europea QCER12): da un minimo di 0,5 a un massimo di 2 punti in base al livello conseguito.
 - b) Punteggio per la certificazione delle competenze informatiche (secondo i sistemi di classificazione ECDL13, EIPASS14 o equivalenti): da un minimo di 0,5 a un massimo di 2 punti in base al livello conseguito.

c.3) Competenze acquisite nei contesti lavorativi: massimo 15 punti.

Sono valutate le competenze professionali acquisite ed utilizzate dall'amministrazione, valutate nell'ambito del curriculum vitae del candidato, in relazione al profilo professionale oggetto di progressione dell'area di destinazione.

In tale ambito è valutata anche l'attribuzione di indennità per specifica responsabilità riferite al profilo professionale ex art. 84 del CCNL comparto Funzioni Locali 16.11.2022 assegnate negli ultimi 5 anni. Nello specifico, verranno considerate le indennità assegnate negli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024. Alle indennità per specifica responsabilità sarà attribuito 1 punto per ciascun anno di assegnazione; tale punteggio verrà riproporzionato in caso di periodi inferiori all'anno in base al mese di assegnazione.

ARTICOLO 7- Conclusione della procedura e graduatoria finale

La Commissione esaminatrice procede alla comparazione dei candidati effettuando la valutazione dei criteri e dei titoli dichiarati dagli stessi nella domanda e nel curriculum vitae e redige, per ciascun profilo professionale, la graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuno.

Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a in relazione a ciascun profilo professionale oggetto di selezione.

In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:

- maggior punteggio riferito al criterio di cui all'art. 6 lett. a) relativo all'esperienza maturata;
- maggior età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori, stante i posti complessivamente messi a selezione, i candidati collocati nella prima posizione utile di ciascuna graduatoria.

La graduatoria di merito a conclusione dei lavori della commissione e la nomina degli aventi diritto alla progressione vengono approvati con determinazione del Direttore.

Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli idonei, solo in caso di formale rinuncia, decadenza o dimissione da parte dei vincitori prima del loro inquadramento.

ARTICOLO 8 - Pubblicazione

La graduatoria della selezione sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" nella pagina dedicata alla presente procedura. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno pertanto nessuna comunicazione al riguardo, ad eccezione della notifica dell'esito della selezione ai candidati aventi diritto alla progressione.

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni in ordine ad errori materiali riscontrati. Decorso tale termine la graduatoria è definitiva.

La determina di approvazione della graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso" nonché sulla banca dati dell'ente.

ARTICOLO 9-Accertamento dei requisiti

Le graduatorie di merito saranno formulate all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

ARTICOLO 10- Trattamento giuridico-economico

L'inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, per i vincitori in possesso dei prescritti requisiti, avverrà mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro nel profilo professionale oggetto di selezione.

Al dipendente viene attribuito il trattamento economico tabellare iniziale per la nuova area a decorrere dalla data indicata nel contratto. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto di precedenti progressioni economiche risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Il dipendente è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL 16/11/2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, e conserva le giornate di ferie maturate e non fruite prima della progressione.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dall'IRPET in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell'IRPET e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati forniti per le già menzionate finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'IRPET nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i seguenti canali di contatto: email: dpo@irpet.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

ARTICOLO 12 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva l'eventuale riapertura dei termini, adeguatamente motivata e/o la revoca del presente Avviso, previa informativa sindacale e con provvedimento del Direttore, quando l'interesse pubblico lo richieda. Dell'avvenuta revoca è data tempestiva comunicazione ai candidati.

Il responsabile del procedimento selettivo in oggetto viene individuato nel dott. Renato Paniccià.

Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, alle norme sul reclutamento di personale di questo ente in quanto compatibili ed applicabili, nonché alle disposizioni contrattuali del Comparto Funzioni Locali.

Il Direttore
Dott. Nicola Sciclone